Civile Ord. Sez. 2 Num. 16422 Anno 2026
Presidente: TEDESCO GIUSEPPE
Relatore: PENTA ANDREA
Data pubblicazione: 27/05/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22201/2020 proposto da:

[redacted] e [redacted], rappresentati e difesi dall'Avv. [redacted], come da procura allegata al ricorso;

– *ricorrenti* –

contro

[redacted], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [redacted] e [redacted], come da procura in calce al controricorso;

– *controricorrente – ricorrente incidentale* –

e

[redacted], [redacted] e [redacted];

- *intimati* -

avverso la sentenza della Corte d'appello di [redacted] n. [redacted] 2020 depositata il [redacted] 2020 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del [redacted] 2026 dal Consigliere Andrea Penta;

FATTI DI CAUSA

1. [redacted] e [redacted] convenivano in giudizio [redacted] e [redacted], chiedendo che, acclarata la titolarità in capo ad essi di un appartamento ubicato in [redacted], fosse accertata e dichiarata la detenzione senza titolo dello stesso da parte delle convenute e, per l'effetto, ne fosse ordinato l'immediato rilascio in loro favore.

Nel costituirsi in giudizio, la [redacted] chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa [redacted], [redacted], [redacted] e [redacted], proponendo nei confronti di questi ultimi e degli attori domanda riconvenzionale, con la quale chiedeva che, accertata la sua qualità di legittimaria del *de cuius* [redacted], fosse reintegrata nella propria quota di legittima in relazione alla successione di quest'ultimo (pari ad 1/3 dell'intero asse ereditario) e che, quindi, fossero ridotte le donazioni effettuate dal defunto in favore dei chiamati in causa e di [redacted], o, in subordine, che fosse dichiarato l'avvenuto acquisto per usucapione dell'usufrutto sull'immobile.

A loro volta, [redacted], [redacted], [redacted] e [redacted], nel costituirsi in giudizio, sostenevano altresì che non ci fosse stata una lesione della quota di legittima della [redacted], perché quest'ultima sarebbe stata soddisfatta in vita dal marito con una donazione di €. 50.000,00 (effettuata per contanti e con la riscossione del saldo di due libretti nominativi estinti, rispettivamente, a giugno e dicembre 2008). In via subordinata, chiedevano, in via riconvenzionale, che nella determinazione del valore dell'asse ereditario si tenesse conto delle spese da loro sopportate per la realizzazione degli appartamenti nonché delle spese funerarie.

2. Il Tribunale di [redacted] rigettava la domanda degli attori principali (riconoscendo la sussistenza, in capo alla Pulie, del diritto di abitazione ex art. 540 c.c. sull'immobile), dichiarava inammissibili le domande

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

riconvenzionali della convenuta (atteso che il fascicolo di parte era stato ritirato e, poi, ridepositato tardivamente, oltre il termine di cui all'art. 169 c.p.c., sicchè non risultavano provate le donazioni operate dal *de cuius* in favore dei figli) e riteneva di non doversi pronunciare sulla domanda riconvenzionale spiegata dai chiamati in causa «perché la dichiarazione di inammissibilità di quella (della domanda riconvenzionale spiegata dalla Pulie) travolgeva e rendeva inutile il suo esame».

3. Sulle impugnazioni principale degli originari attori ed incidentali della Pulie e dei terzi chiamati in causa, la Corte d'appello di [redacted] accoglieva i primi due gravami, per l'effetto, da un lato, condannando le convenute al rilascio immediato, in favore degli attori, dell'immobile sito in [redacted] di [redacted] e, dall'altro lato, disponendo la riduzione delle donazioni effettuate dal *de cuius* in favore dei terzi chiamati in causa e di [redacted]. Deduceva a tal fine, per quanto qui ancora rileva, che la [redacted], in quanto coniuge (in seconde nozze) di [redacted], rivestiva la qualità di legittimaria e, come tale, aveva diritto alla propria quota di riserva ereditaria (in concorso con i figli del *de cuius*), pari, ex art. 542, comma 2, c.c., ad ¼ del patrimonio del defunto, sicchè, considerandosi che il *relictum* era costituito solo dalle donazioni da questi effettuate in vita ai suoi figli, il valore complessivo della quota di riserva spettante alla [redacted] era pari ad euro 58.275,00, con la conseguenza che i donatari andavano condannati a pagare, in favore di quest'ultima, al fine di reintegrarne la detta quota, gli importi, rivalutati all'attualità, di euro 9.409,22 (sia [redacted] che [redacted]), di euro 21.851,17 ([redacted]), di euro 20.989,30 ([redacted]) e di euro 3.142,89 ([redacted]). Affermava, infine, che, sebbene i figli del *de cuius* avessero dimostrato di aver realizzato, a loro cura e spese, la palazzina ove erano ubicate le unità immobiliari oggetto di donazione, il di loro padre, quale proprietario dell'area di sedime, era divenuto proprietario altresì, per il principio di accessione, delle unità immobiliari, laddove il diritto di credito vantato dai figli ex art. 936 c.c. si era prescritto al momento dell'apertura della

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

successione, con la conseguenza che di esso non poteva tenersi conto nella determinazione dell'asse ereditario.

4. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [redacted] e [redacted] sulla base di quattro motivi. [redacted] ha resistito con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale, fondato su un unico motivo. [redacted], [redacted] e [redacted] non hanno svolto difese.

In prossimità dell'adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti principali deducono la violazione dell'art. 542, comma 2, c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver, a loro dire, erroneamente la corte territoriale determinato la quota di riserva, omettendo di riconoscere, in loro favore, la porzione disponibile.

1.1. Il motivo è infondato.

La tesi esposta dai ricorrenti non è corretta sul piano giuridico.

Invero, nell'ambito di un'azione di riduzione per asserita lesione della cd. legittima, nel calcolo del *relictum* non si deve detrarre la quota disponibile.

A questi fini, in base all'art. 556 c.c., si forma la massa ereditaria fittizia con le seguenti modalità:

dapprima si individua il *relictum*, che è comprensivo di tutti i beni appartenenti al defunto al momento della morte; poi, da quest'ultimo si sottraggono i debiti esistenti alla stessa data; infine, si aggiunge il valore delle donazioni fatte in vita dal defunto (riunione fittizia).

Solo all'esito di tale operazione, su questa massa si calcolano la quota di legittima (riserva) spettante ai legittimari e quella disponibile, vale a dire la parte di cui il *de cuius* poteva disporre liberamente.

La quota disponibile non rappresenta, dunque, una detrazione dal *relictum*, ma un risultato del calcolo: si determina dopo aver ricostruito la massa e applicato le percentuali di legge (artt. 536 ss. c.c.), come correttamente effettuato dalla corte d'appello nella sentenza qui impugnata.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

In definitiva, per verificare la lesione e proporre l'azione di riduzione, il legittimario deve: ricostruire la massa ereditaria con la riunione fittizia; calcolare la quota di riserva e confrontarla con quanto effettivamente ricevuto; non sottrarre la disponibile dal *relictum*, perché la stessa costituisce solo un parametro per verificare l'eccedenza delle disposizioni testamentarie o donazioni.

In estrema sintesi, la quota disponibile non si detrae dal *relictum*, ma si determina dopo la formazione della massa fittizia (*relictum* – debiti + *donatum*) e serve solo per verificare la lesione della legittima.

In quest'ottica, quanto ai corretti criteri da applicare ai fini del calcolo della legittima nell'ambito di un'azione di riduzione, si segnalano Cass., sez. II, 21 dicembre 2023, n. 35738, Cass., sez. II, 22 maggio 2024, n. 14211 e Cass., sez. II, 9 novembre 2021, n. 32804.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 2938 c.c. e 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, commi 3) e 5), c.p.c., per aver, a loro dire, la corte di merito illegittimamente pronunciato d'ufficio su una eccezione di prescrizione non proposta dalla controparte e per non essersi pronunciata sulla domanda riconvenzionale da essi formulata per un credito vantato nei confronti del *de cuius* [redacted].

3. Con l'unico motivo [redacted] deduce la violazione degli artt. 166 e 343 c.p.c., per non aver, a suo dire, la corte d'appello rilevato l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto da [redacted] e [redacted], in quanto proposto tardivamente.

4. Quest'ultimo motivo, da trattarsi prioritariamente ai sensi del secondo comma dell'art. 276 c.p.c., è inammissibile e, comunque, infondato.

In primo luogo, la doglianza è estremamente generica, non avendo la ricorrente neppure indicato quando le controparti hanno proposto l'appello incidentale.

In ogni caso, l'impugnazione incidentale tardiva - da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione - può essere sollevata anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale (fermo restando che l'eventuale inammissibilità

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

di quest'ultima ne determina la perdita di efficacia), indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c. e che occorre consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 15100 del 29/05/2024; Cass., Sez., Ordinanza n. 25469 del 17/09/2025). Ne consegue che anche la ricevuta notificazione di un appello incidentale (nel caso di specie, quello proposto dalla [redacted]) può legittimare la proposizione di una impugnazione tardiva, sebbene avente ad oggetto un capo differente rispetto a quello aggredito con l'impugnazione principale o con l'altro appello incidentale. Tra l'altro, nel caso di specie, era proprio l'appello della [redacted], avente ad oggetto la domanda di riduzione delle donazioni per lesione della legittima, a far insorgere l'interesse dei [redacted] a coltivare la domanda riconvenzionale proposta in primo grado e finalizzata a far valere i debiti contratti in vita dal *de cuius*.

Né rileva la circostanza che la sentenza d'appello sul punto sia stata impugnata nella presente sede solo da due dei cinque germani. Invero, gli artt. 752 e 754 c.c., regolando, rispettivamente, la ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi ed il pagamento di tali debiti da parte dei coeredi, disciplinano i rapporti tra coeredi, da un lato, e creditori del *de cuius*, dall'altro, tra i quali ultimi non rientra il coerede che vanti un credito nei confronti del *de cuius*; né a tale credito consegue un diritto al prelevamento, ai sensi dell'art. 725 c.c., riguardando piuttosto, quest'ultima norma, in combinato con l'art. 724, secondo comma, c.c., la definizione dei rapporti obbligatori tra coeredi in dipendenza della situazione di comunione. Nondimeno, il medesimo credito del coerede verso il *de cuius*, e quindi verso la massa, può essere fatto valere, per ragioni di economia processuale, nello stesso giudizio di scioglimento della comunione ereditaria mediante imputazione alle quote degli altri coeredi, trattandosi di rapporto obbligatorio avente comunque la sua collocazione e la sua tutela nell'ambito

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

della vicenda successoria, la quale ha dato luogo alla comunione ereditaria (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14629 del 24/08/2012; cfr. altresì Cass., Sez. 2, Sentenza n. 11128 del 13/10/1992).

Piuttosto deve osservarsi che i debiti ereditari, in base alla norma dell'art. 556 c.c., non possono essere dedotti se non sui beni su cui gravano, fino a concorrenza dell'attivo ereditario. Essendo nel nostro caso l'attivo ereditario inesistente, non c'è spazio per questa operazione. Calcolandosi la quota riservata e la quota disponibile solo sul valore del *donatum*, i crediti vantati dai coeredi verso il *de cuius* dovranno essere detratti non dalla massa di calcolo della riserva, ma, proporzionalmente, dalle somme poste a loro carico per reintegrare la quota di legittima della [redacted], in quanto a sua volta tenuta *pro quota*, come ogni altro erede, al loro pagamento, secondo il principio generale dell'art. 754 c.c. D'altronde, proprio in quest'ottica, gli allora chiamati in causa hanno chiesto la condanna di quest'ultima al pagamento, in loro favore, dell'accertanda somma di danaro, a titolo di integrazione delle rispettive quote ereditarie (cfr. pag. 4 del ricorso per cassazione).

5. Il secondo motivo del ricorso principale si rivela fondato, ovviamente limitatamente a(lla quota de)gli eredi che hanno inteso impugnare sul punto la sentenza di secondo grado.

Invero, premesso che è passata in giudicato (interno) l'affermazione della corte di merito secondo cui i figli del *de cuius* avevano dimostrato di aver realizzato, a loro cura e spese, la palazzina ove erano ubicate le unità immobiliari oggetto di donazione ed il di loro padre, quale proprietario dell'area di sedime, era divenuto proprietario altresì, per il principio di accessione, delle dette unità, errata in punto di diritto è, in assenza di un'eccezione formulata in tal senso (che, come è noto, è un'eccezione in senso stretto, come tale non rilevabile d'ufficio), l'affermazione a mente della quale il diritto di credito vantato dai figli ex art. 936 c.c. si sarebbe prescritto al momento dell'apertura della successione, con la conseguenza che di esso non si sarebbe potuto tener conto nella determinazione dell'asse ereditario.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

E’ noto, infatti, che il giudice è tenuto ad accertare, anche d'ufficio, il fondamento giuridico della domanda, sulla base dei fatti costitutivi o impeditivi della pretesa dedotta in giudizio, tranne che si tratti di eccezioni in senso stretto, che devono essere proposte in giudizio soltanto dalla parte interessata (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 10248 del 18/04/2025).

Ne consegue che, da un lato, la corte di merito è incorsa in una palese violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e, dall’altro lato, il giudice del rinvio dovrà tener conto della detta passività ereditaria.

6. Con il terzo motivo i ricorrenti principali si dolgono dell’omesso esame e dell’omessa pronuncia circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per aver la corte di merito omesso di pronunciarsi sul credito di euro 3.000,00 da essi vantato a titolo di spese funerarie sostenute.

6.1. Il motivo è fondato.

Invero, non è revocabile in dubbio che la corte territoriale abbia omesso di pronunciarsi sulla domanda.

Quanto alle modalità con le quali andrà eventualmente riconosciuto il detto credito, si rinvia alle considerazioni formulate nell’esaminare il precedente motivo.

7. Con il quarto motivo i ricorrenti principali denunziano la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per averli la corte d’appello condannati al rimborso, in favore di [redacted], delle spese del doppio grado di giudizio, nonostante fosse insussistente la loro soccombenza.

7.1. Il motivo resta assorbito nell’accoglimento del secondo e del terzo motivo.

8. Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento dei detti motivi, la sentenza impugnata va cassata, con conseguente rinvio della causa, anche ai fini delle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di [redacted].

P.Q.M.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

accoglie il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale, rigetta il primo e dichiara assorbito il quarto; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia la causa, anche ai fini delle spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di [redacted] in differente composizione;

ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente incidentale dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 24.3.2026.

Il Presidente

Dott. Giuseppe Tedesco

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale